

**DETERMINAZIONE DSAI/13/2020/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN  
MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 7 agosto 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/692/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lett. f) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com di approvazione del Testo Integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 74/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 74/2019/E/gas);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa;
- il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha sancito l'obbligo di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, stabilendo, per quanto concerne il mercato del gas naturale, che le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata:
  - *"(...) devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione"* (articolo 23, comma 1);
  - hanno l'obbligo di non *"creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata"* (articolo 23, comma 3);
- il medesimo decreto ha attribuito all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei predetti obblighi (articolo 45, comma 1, lett. b), nonché il potere di emanare disposizioni al riguardo (articolo 23, comma 3);
- a ciò l'Autorità ha provveduto con il TIUF, con il quale ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale, aventi la *"finalità di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere"* (articolo 3, comma 1 del TIUF);
- ai sensi dell'articolo 4 del TIUF, gli obblighi di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera sul territorio italiano in una o più delle attività ivi indicate, tra cui l'attività di distribuzione del gas naturale (lettera e);
- l'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è, ai sensi dell'articolo 1 del TIUF, *"un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di"*

*gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale”;*

- l'articolo 7 del TIUF prevede che l'impresa verticalmente integrata conferisca autonomia decisionale ed organizzativa ad alcune attività, tra cui quella di distribuzione del gas naturale, e, a tal fine, ne affidi l'amministrazione ad un Gestore Indipendente (di seguito: anche GI), che garantisca il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale;
- l'articolo 17 del TIUF dispone, altresì, l'applicazione alle imprese di distribuzione del gas naturale (e alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica) degli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione di cui al decreto legislativo 93/11 (comma 1);
- segnatamente, al GI è attribuito il dovere di assicurare che:
  - le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa di distribuzione di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato all'attività di vendita di gas naturale svolta dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico (articolo 17, comma 2);
  - le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene (articolo 17, comma 6);
- tutte le imprese potenzialmente soggette agli obblighi di separazione funzionale sono tenute, nell'ambito del sistema telematico di separazione funzionale predisposto dall'Autorità, alla compilazione *online* della sezione relativa alle Informazioni di stato, attraverso la quale gli esercenti, che svolgono una delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, del TIUF, devono dichiarare se sono tenuti o meno agli obblighi di separazione funzionale (art. 23, comma 1, del TIUF);
- le imprese obbligate devono altresì compilare annualmente le raccolte dati previste.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 74/2019/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune di esse;

- in attuazione di tale programma, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento di Ages S.p.A. (di seguito: Ages o società) e nei giorni 26, 27 e 28 novembre 2019 hanno svolto una verifica ispettiva presso la sede legale della predetta società;
- successivamente gli Uffici dell’Autorità hanno condotto delle verifiche sugli assetti proprietari di Ages e di Ages Trade S.p.A. (di seguito: Ages Trade), società di vendita di gas naturale che, in occasione della verifica ispettiva, era risultata avere la propria sede all’interno di quella di Ages;
- dagli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di quest’ultima delle disposizioni in materia di separazione funzionale;
- in particolare, Ages:
  - a) ha dichiarato nell’Anagrafica operatori e nelle Informazioni di stato nell’ambito del sistema telematico di separazione funzionale predisposto dall’Autorità, rispettivamente di non appartenere ad alcun gruppo societario e di non essere un’impresa verticalmente integrata, in violazione degli articoli 1 e 4 del TIUF; l’articolo 1 del TIUF stabilisce chiaramente che l’impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è un’impresa o un gruppo di imprese nelle quali *“le stesse persone fisiche (...) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo (...) e in cui il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di (...) distribuzione (...) e almeno una delle funzioni di (...) vendita di gas naturale”*, come nel caso di specie; infatti, sia da quanto dichiarato dagli stessi esercenti nell’Anagrafica operatori, sia dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell’Autorità, è emerso che l’impresa di distribuzione del gas naturale Ages e la società di vendita del gas naturale Ages Trade hanno un assetto proprietario identico, di seguito riportato:
    - [omissis] possiede il 25% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 25% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 20% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 10% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;
    - [omissis] possiede il 5% delle quote di Ages S.p.A. e di Ages Trade S.p.A.;

con la conseguenza che le medesime persone fisiche hanno il controllo dell'impresa di distribuzione e della società di vendita; peraltro, anche dal sito *internet* di Ages Trade (sezione "Chi siamo") risulta evidente che le attuali Ages Trade S.p.A. e Ages S.p.A. costituiscono un gruppo societario derivante dall'originaria Ages; in quanto impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, Ages è tenuta al rispetto degli obblighi di separazione funzionale al riguardo previsti;

- b) non ha conferito autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale separandola amministrativamente dalle altre attività svolte dall'impresa verticalmente integrata, non avendo affidato l'amministrazione della società ad un Gestore Indipendente, in violazione dell'articolo 7, comma 1, del TIUF; dalle visure camerali, infatti, risulta che il Direttore generale di Ages è il signor [omissis], il quale è anche l'Amministratore unico della società di vendita Ages Trade;
- c) non ha rispettato gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione, in violazione dell'articolo 17, commi 1, 2 e 6, del TIUF; in particolare:
  - i) i marchi adottati da Ages e da Ages Trade danno un'impressione di similitudine in ragione della forte somiglianza (forma e colore) dei due loghi utilizzati;
  - ii) tra la denominazione sociale di Ages e quella adottata dall'impresa esercente la vendita di gas naturale, Ages Trade, sussiste un'evidente analogia fonetica e testuale, con conseguente rischio di confusione per il pubblico;
  - iii) in sede di verifica ispettiva è stato appurato che all'interno della sede di Ages era ubicata anche la sede di Ages Trade e che vi era una porta comunicante – nascosta tramite un armadio – tra i locali utilizzati da Ages Trade e quelli di Ages, in violazione dell'obbligo (del GI) dell'impresa di distribuzione di assicurare la separazione degli spazi fisici, nonché del personale e dei canali informativi, tra attività dell'impresa di distribuzione e attività della società di vendita dell'impresa verticalmente integrata.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio nei confronti di Ages di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Ages S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A, del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Ages S.p.A. (P. IVA 00916580152) mediante PEC all'indirizzo [agespero@postecert.it](mailto:agespero@postecert.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 7 agosto 2020

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*